COMUNE DI BOVA

STATUTO

Delibera n. 5 del 26/3/2004.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ENTE

Art. 1
Finalità generali

1. Il Comune è ente locale autonomo che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale, in attuazione dei principi di democrazia, solidarietà ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione, nel rispetto della dignità della persona, contro la cultura mafiosa ed ogni forma di sopraffazione.
2. Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, le istituzioni culturali ed economiche e con le associazioni sindacali e professionali locali.
3. Promuove studi e ricerche sulla situazione economica e sociale, sul patrimonio artistico, edilizio, sui beni culturali, sul territorio e sull'Amministrazione comunale.
4. Concorre a stabilire forme di collegamento con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali.
5. Promuove ogni azione volta a garantire pari opportunità e dignità tra uomo e donna.
6. Garantisce la partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione.

Art.2
Tutela della salute e dell'ambiente

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute predisponendo strumenti idonei a renderlo effettivo e favorendo una efficace opera di prevenzione.
2. Opera per l'attuazione di un'efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, gli immigrati, agli inabili portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo associazioni professionali e di volontariato.
3. Favorisce forme associative ed aderisce esso stesso a tutte quelle associazioni idonee a migliorare la qualità della vita della sua popolazione.

Art. 3
Tutela del patrimonio ambientale, culturale, etnico, linguistico, storico ed artistico

1. Il Comune collabora con le altre istituzioni, locali e non, per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente.
2. Istituisce per i motivi e le finalità suddette, un servizio gratuito di protezione civile a tutela e salvaguardia dei boschi comunali e di informazione ecologica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico, e archeologico, con particolare riferimento alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura greca di Calabria.
5. Favorisce i collegamenti con le comunità di emigrati all'estero e in altre città d'Italia attraverso la costituzione di "Associazioni di Bovesi".

Art. 4
L'uso della lingua greca di Calabria

1. Il Comune promuove ogni iniziativa volta a salvaguardare l'uso della lingua Greca di Calabria. Possono esser bilingui la carta intestata del Comune, i timbri degli uffici comunali, la scritta sul gonfalone del Comune.
2. Nel Consiglio comunale è consentito il libero uso della lingua Greca di Calabria sia in forma scritta che orale. Nel caso di utilizzazione della lingua greca, l'intervenuto dovrà provvedere alla immediata traduzione in italiano. La relativa verbalizzazione avverrà in lingua italiana.
3. Nel territorio del Comune la toponomastica in lingua Greca di Calabria è equiparata alla toponomastica in lingua italiana e il Comune ne garantisce l'uso contestuale nella segnaletica.
4. Nella corrispondenza con i privati viene usata la toponomastica nella lingua in cui è stesa la corrispondenza stessa.
5. Il Comune rispetta pienamente la microtoponomastica originaria quale patrimonio storico della comunità a prescindere dalla lingua in cui è espressa.
6. Le insegne private bilingue sono tassate soltanto per il testo in una delle due lingue.
7. Nelle scuole materne comunali è assicurato ai bambini il pieno sviluppo delle capacità espressive nella lingua Greca di Calabria.
8. La conservazione e lo sviluppo della lingua Greca di Calabria sono sostenuti dal Comune che potrà concedere agevolazioni e contributi finanziari alle associazioni che svolgono attività tese a tale scopo.

Art. 5
Tutela e valorizzazione del territorio comunale

Il Comune garantisce il diritto alla partecipazione dei cittadini alla formazione ed alla attuazione
delle scelte programmatiche, amministrative, di pianificazione territoriale.

Art. 6
Sviluppo economico

Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni, favorisce lo
sviluppo delle attività economiche e produttive ed in particolare:

a) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
b) promuove programmi per assicurare l'occupazione giovanile e la crescita di nuove professioni;
c) favorisce, con iniziative culturali ed artistiche, il rilancio del turismo stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
d) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico;
e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 7
Forme associative e organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la costituzione e la valorizzazione di forme associative finalizzate a garantire la partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale ed a concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, secondo modalità disciplinate dal Regolamento.
2. Allo scopo di acquisire una approfondita conoscenza nei diversi campi di attività e di garantire la partecipazione della comunità locale, il Comune promuove la costituzione della " Consulta dell'associazionismo" e del " Forum giovanile".
   Tali organizzazioni potranno esprimere:
   - pareri consultivi su richiesta dell'amministrazione comunale;
   - rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività, ai servizi e gli atti del Comune.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti è istituito, presso il Comune, l'Albo delle associazioni, delle organizzazioni, delle istituzioni costituenti la "Consulta dell'associazionismo" e il "Forum giovanile". L'Albo è istituito dalla Giunta comunale su deliberazione del Consiglio. Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale.
4. I pareri, le proposte, le raccomandazioni ed i rilievi della "Consulta dell'associazionismo" e del "Forum giovanile" debbono essere indirizzati al Sindaco il quale, entro 15 giorni dalla ricezione, li inoltra ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, i quali hanno l'obbligo, nei successivi trenta giorni, di comunicare ai proponenti le determinazioni adottate.
5. Il Comune ha l'obbligo di rendere pubblici a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio i pareri di cui al comma precedente e le determinazioni conseguenti.
6. La "Consulta dell'associazionismo" di cui al presente articolo può articolarsi per settori di interesse quali sport, economia e lavoro, cultura, ambiente, territorio, volontariato, ecc..
7. Il "Forum giovanile" di cui al presente articolo è costituito dai rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni giovanili che ne facciano richiesta, dai giovani presenti nelle istituzioni scolastiche e del volontariato. Il "Forum giovanile" costituisce il referente del Comune per le politiche giovanili, quali scuola, cultura, sport, tempo libero e diritto al lavoro.
8. E' fatto obbligo al Comune di acquisire il parere preventivo del "Forum giovanile" ogni qual volta vengono trattate questioni che, comunque, concernono la condizione dei giovani.
9. Il Regolamento stabilisce le modalità di composizione della "Consulta dell'associazionismo" e del "Forum giovanile" e le forme di partecipazione.
10. Il Comune garantisce ad ogni organizzazione che ne faccia richiesta l'informazione sulle attività comunali relative all'associazionismo. In particolare, il Sindaco è tenuto a comunicare alla Consulta, nelle stesse forme previste per le comunicazioni ai Consiglieri, gli argomenti di loro pertinenza fra quelli iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.
11. Per lo svolgimento di riunioni e di assemblee di gruppi di cittadini e organismi sociali che ne facciano richiesta, almeno 3 giorni prima, il Sindaco mette a disposizione le strutture all'uopo esistenti.
12. Con atto deliberativo della Giunta municipale può essere affidata ad associazioni e a comitati appositamente costituiti senza fini di lucro, l'organizzazione di manifestazioni o iniziative che presentino rilevanza per la comunità locale, assegnando ad esse, previa adozione di apposito Regolamento da parte del Consiglio Comunale, i fondi necessari. Il relativo rendiconto delle spese è approvato dalla Giunta municipale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.8
Territorio

Il territorio del Comune di Bova, si estende per kmq. 46.74 e si compone dal capoluogo e dalle seguenti frazioni collegate tra loro mediante strade comunali: Brigha, Polemo, Caloghiero, Cavalli, Vunemo.
Confina con i seguenti Comuni: Bova Marina, Roghudi, Africo, Staiti, Palizzi.
Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato nel centro capoluogo.

Art. 9
Stemma e gonfalone

Il Comune di Bova negli atti, nel sigillo e nel gonfalone si identifica nello stemma. Un bue, la Madonna seduta direttamente sulla schiena rivolta al lato sinistro del bue che è delineato col collo inarcato, la testa protesa, gli arti flessi in relazione all'atteggiamento forzato dell'animale che si va sollevando da terra per riprendere il camino. La Madonna regge sul braccio destro il bambino e lo sostiene anche con la mano sinistra, mano nella mano, nel mentre Egli alza la Sua manina destra benedicente.
L'uso e la riproduzione dello stemma sono vietati per fini commerciale o di parte. Il gonfalone accompagna il Sindaco nelle manifestazioni ufficiali civili e in quelle religiose relative alle festività del Patrono, San Leo, del Corpus Domini e di San Rocco.

Art. 10
Albo pretorio

Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare al' "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo e, su attestazione di questo, né certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune, il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

IL CONSIGLIO

Art. 12
Il Consiglio comunale – elezione e composizione

1. La legge disciplina la composizione e l'elezione del consiglio, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 13
Durata in carica

1. La durata del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione di comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti a norma dell' Art. 69 T.U. n 267 /2000 e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito Regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite da Regolamento del Consiglio Comunale.

7 bis. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

8. Le Indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 15
Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, nel rispetto delle norme vigenti e ne controlla l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta.
2. Adempie le funzioni demandate dalle leggi statali e regionali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi in materia.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica, contabile e alla attestazione della copertura finanziaria del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
6. Il Consiglio nomina altresì le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza.
7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli esercizi e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze generali degli utenti.

Art. 16
Esercizio delle potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente Statuto, i Regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

1. I Regolamenti sono votati articolo per articolo e, quindi, nel loro insieme a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
2. I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 7 T.U. n. 267 /2000, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
3. Copia dei Regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 17
Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono, partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal Regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 18
Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente ed a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire:
   a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
   b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 19
Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, nei modi di legge, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le eventuali modificazioni.
2. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 20
Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria e straordinaria dal Sindaco.
2. In sessione straordinaria può essere convocato:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati;
c) su iniziativa del prefetto.

Nei casi di convocazione in sessione straordinaria, l'adunanza deve essere fissata entro 20 giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.

3. Il Sindaco fissa giorno e ora dell'adunanza nel rispetto dei modi e dei tempi indicati dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 21
Prima udienza consiliare

1. La prima convocazione del Consiglio neo eletto è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La seduta di cui al precedente comma è convocata dal Sindaco neo eletto e presieduta dallo stesso.
3. In tale prima seduta il Consiglio discute il seguente ordine del giorno:
   - convalida degli eletti;
   - discussione ed approvazione degli indirizzi generali e di governo;
   - comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta;
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 22
Presidenza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco. Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 23
Votazioni

1. Nessuna deliberazione può essere adottata se non in seduta valida e con la maggioranza di voti.
2. Le votazioni sono palesi.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle, si computano per determinare la maggioranza di voti.

Art. 24
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 25
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.

Art 26
Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e normalmente si svolgono nel palazzo civico ubicato in Piazza Roma, salvo diversa convocazione per la trattazione di specifici argomenti e nel rispetto delle norme del Regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Alla seduta del Consiglio possono partecipare il tecnico, il ragioniere o altri esperti, i quali, se richiesti, possono esprimere pareri consultivi.

Art. 27
Validità sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta purchè sia presente la metà dei componenti assegnati al Comune, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza gli Assessori scelti tra i cittadini e non facenti parte del Consiglio.
3. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero legale, si procede con la seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno; in tal caso le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 Consiglieri.

Art. 28
Decadenza per assenza sedute consiliari

1. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo per una intera sessione ordinaria di Consiglio possono essere dichiarati decaduti con votazione a maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati al Comune, anche su proposta inoltrata al Sindaco da un elettore del Comune.

Art. 29
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari. Le modalità ed il numero minimo di consiglieri per la costituzione di un gruppo sono regolati dal Regolamento del Consiglio.
2. I consiglieri non aderenti ad un gruppo costituito possono confluire nel gruppo misto.

Art. 30
Commissioni consiliari

1. Il Regolamento disciplina l'istituzione la composizione e il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Le commissioni permanenti sono composte con criterio proporzionale.
3. Le commissioni deliberano a maggioranza purchè sia presente la metà dei loro componenti.
4. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni.
5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, o Commissioni speciali per l'accertamento di fatti e l'esame di questioni di interesse locale, con rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.
6. Possono essere nominati a far parte, per ciascuna commissione, esperti esterni in misura non superiore di due.
7. Il Regolamento prevede le modalità di nomina delle commissioni se l'oggetto d'inchiesta riguarda la persona del Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 31
Trasmissione degli atti della Giunta ai Capigruppo consiliari

1. Le deliberazioni della Giunta comunale sono trasmesse ai Capigruppo consiliari contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio.

Art. 32
Competenze e attribuzioni del Consigliere comunale

1. Il Consigliere ha il dovere di partecipare a tutte le attività del Consiglio.
2. Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare proposte di deliberazione e di ottenere copia di atti, provvedimenti e documenti del Comune, delle istituzioni, delle aziende e degli enti da esso dipendenti.
3. Ha, altresì, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
4. Le modalità di presentazione sono determinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 33
Comunicazione redditi posseduti

1. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere dovrà comunicare al Sindaco la propria situazione patrimoniale e inviare copia della dichiarazione dei redditi.
2. Tale adempimento dovrà avvenire contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Detti documenti sono liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse.

Art. 34
Segreto d'ufficio

1. Il Consigliere è tenuto al segreto per le informazioni e i documenti amministrativi di cui sia stato dichiarato dal Sindaco il carattere " riservato".

Art. 35
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale vengono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio nel corso di una seduta del Consiglio. Possono altresì essere trasmesse a mezzo del servizio postale o depositate direttamente presso il segretario dell'Ente.
2. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci, senza che sia necessaria la loro presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, dopo la deliberazione di surrogazione del dimissionario che deve essere adottata dal Consiglio entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 36
Elezione domicilio

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale. In assenza di tale adempimento ogni comunicazione compreso l'avviso di convocazione del Consiglio verrà affisso all'Albo Pretorio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

LA GIUNTA

Art. 37
Gli Organi del Comune. La Giunta comunale.

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco e comunicata al Consiglio comunale, nel corso della prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti.

Art. 38
Composizione

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiori a 4 (quattro) con possibilità di nomina di n° 2 (due) esterni al Consiglio Comunale.
2. Un Assessore, designato nell'ambito del documento programmatico tra i Consiglieri eletti, assume la carica di Vice Sindaco ed esercita le funzioni legali in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco svolge tale funzione l'Assessore più anziano di età.

Art. 39
Assessori estranei al Consiglio

1. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di legge, quando per particolari competenze professionali, tecniche e scientifiche, se ne renda opportuna la elezione in riferimento all'attuazione di specifici e particolari programmi e progetti contenuti nel documento programmatico.

Art. 40
Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. Riferisce la Consiglio sulla propria attività almeno una volta l'anno e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 41
Collegialità della Giunta

1. L'attività della giunta è collegiale.
2. Il Sindaco che la presiede ne garantisce l'unità d'indirizzo, coordina e promuove l'attività dei singoli Assessori.
3. Gli Assessori rispondono collegialmente degli atti adottati dalla Giunta ed individualmente degli atti e delle decisioni adottati nei settori di competenza delegata.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori. La legge prevede i casi di incompatibilità alla carica di Assessore comunale.

Art. 42
Potere di revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. La revoca deve essere preventivamente comunicata all'interessato perché possa svolgere le proprie deduzioni in contraddittorio.

Art. 43
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da due quinti dei Consiglieri assegnati.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e termini stabiliti dalla legge.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.44
Cessazione di singoli componenti la Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca,
d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco che le comunica al Consiglio alla prima riunione utile.
3. SI casi di decadenza sono previsti dalla legge.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 45
Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. IL Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi presiede la seduta.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.
6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta, e dal Segretario stesso. Egli cura, inoltre, la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

Il SINDACO

Art. 46
Organi del Comune – Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune e
rappresenta l'Ente. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni di Ufficiale di governo demandategli dalla legge.
2. Espleta il suo mandato in osservanza della legge e delle norme del presente Statuto.
3. Risponde delle opinioni espresse e dei voti dati durante l'esercizio del suo incarico davanti al Consiglio comunale.
4. Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità.
5. Sentito il Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta, promuove la conclusione di accordi di programma per la definizione di opere e interventi che richiedono l'azione integrata di più soggetti.
6. E' garante dell'attuazione e dell'osservanza del presente Statuto.
7. Prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo le disposizioni di Legge.
8. Ha per distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portare a tracolla.

Art. 47
Attribuzioni del Sindaco

1 Il Sindaco convoca il Consiglio comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.
2 Convoca la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.
3 E' responsabile dell'unità di indirizzo politico amministrativo nella Giunta ne coordina e dirige l'attività, ne assicura la collegialità delle decisioni.
4 Ha il potere di inziativa su ogni materia di competenza della Giunta e del Consiglio.
5 Ha facoltà, ogni volta che lo ritenga opportuno e per la tutela degli interessi collettivi, di rivolgere messaggi al Consiglio Comunale ed alla cittadinanza mediante i sistemi di comunicazione esistenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6 Autorizza la presentazione al Consiglio Comunale dei progetti elaborati della Giunta e dei singoli Assessori.
7 Provvede alla nomina, alla revoca o all sostituzione degli Assessori dimessi o cessati dall'Ufficio per qualsiasi causa ,dandone comunicazione al Consiglio secondo le procedure previste dalla Legge.
8 Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
9 Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi comunali e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti vigenti;
10 Può opporre la "riservatezza" su documenti ed atti del Comune ai sensi di Legge.
11 Indice i referendum, ne pubblica i risultati provvede a sottoporli al Consiglio comunale secondo le disposizioni del seguente Statuto.
12 Propone , in via d'urgenza, le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio.
13 Ha il potere di emettere ordinanze in via contagibile ed urgente, ai sensi di Legge.
14 Vigila sugli Enti, aziende ed istituzioni del Comune o a partecipazione comunale.
15 Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Comune.
16 Sovraintende all'esecuzione di tutti gli atti ed all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali.
17 Nell'espletamento delle sue funzioni, può essere coadiuvato da esperti.

Art. 48
Potere di ordinanza del Sindaco

1 Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti generali e comunali.
2 Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3 Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo,, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale.
4 Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 49
Competenze del Sindaco quale Ufficiale del governo

1 Il Sindaco, quale Ufficiale del governo, sovraintende:

-a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle Leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;

-b) all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

-c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di politica giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;

-d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 50
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relative alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per
iscritto e comunicate al consiglio
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
6. Gli Assessori cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano e limitatamente alle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 54 comma 1 T.U. N.267/2000, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.
8.Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza specificatamente indicati nell'atto di delega, al Segretario.
9. Il Sindaco può delegare ad impiegati funzioni di ufficiali di governo nei casi previsti dalla Legge.

.

Art. 51
Espletamento servizi di competenza statale

1. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assumere l'espletamento dei seguenti servizi di competenza statale gestiti dal Comune:
a) servizi di stato civile;
b) servizi di anagrafe;
c) servizi elettorali;
d) servizi di leva militare;
e) servizi di statistica;
f) le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidata dalle Leggi ai Comuni.
2. Il Sindaco sovraintende, ai sensi dell'art.54 del T.U. 267/2000,all'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente. La sovraintendenza concerne l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a garantire la precisa attuazione delle norme previste nelle materie dei servizi di competenza statale e nella rimozione di ogni ostacolo al raggiungimento di tal fine. Per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco si avvale dei responsabili e del personale dei servizi appositivamente costituiti.

Art. 52
Articolazione organizzativa

1. IL Sindaco ha competenza certificativa generale per quanto risulta agli atti degli uffici comunali o sia accertabile documentalmente dal personale dipendente dal Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco esercita le funzioni di cui al comma precedente mediante atto di incarico al
Segretario o al personale dipendente.

3.L'incarico dura fino a quando non viene revocato, con analogo atto motivato restando ininfluente che muti il soggetto che assolve alla funzione di Sindaco.

4.Latto di revoca è notificato all'incaricato, il quale cessa dalle funzioni attribuitegli dal giorno successivo all'avvenuta notifica.

5. Salvo quanto previsto da norma di Legge o regolamento, il Sindaco può attribuire incarico alla sottoscrizione di altri atti e documenti al Segretario e al personale dipendente nelle materie e funzioni che egli esercita quale ufficiale di Governo.

Art. 53
Competenze certificative

1. Il Sindaco ha competenza certificativa generale per quanto risulta agli atti degli uffici comunali o sia accertabile documentalmente dal personale dipendente dal Comune.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di cui al comma precedente mediante atto di incarico al Segretario o al personale dipendente.
3. L'incarico dura fino a quando non viene revocato, con analogo atto motivato restando ininfluente che muti il soggetto che assolve alla funzione di Sindaco.
4. L'atto di revoca è notificato all'incaricato, il quale cessa dalle funzioni attribuitegli dal giorno successivo all'avvenuta notifica.
5. Salvo quanto previsto da norma di legge o regolamento, il Sindaco può attribuire incarico alla sottoscrizione di altri atti e documenti al Segretario e al personale dipendente nelle materie e funzioni che egli esercita quale ufficiale di Governo.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
Il Segretario Comunale

Art.54
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata la Segretario comunale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente. Egli esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta d3egli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 55
Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione con rilevanza esterna che non
   Comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione dei programmi di attuazione, relazioni e progettazioni di carattere organizzativo
   sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie strumentali, messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c) presidenza delle commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
e) verifica di tutta la fase istruttoria ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
f) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad esse preposto.

Art. 56
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 57
Attribuzioni di Sovraintendenza- Direzione- Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi con le OO.SS.
4. Esercita il potere sostitutivo e, nei casi di accertata inefficienza, solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta, nel rispetto delle norme regolamentari, le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 58
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega nei limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi ai Capigruppo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
6. Nel caso di incompatibilità nelle sedute di Giunta Municipale e di consiglio Comunale, il Segretario e sostituito da un Assessore o da un Consigliere verbalizzante.

Capo II

GLI UFFICI

Art. 59
Principi strutturali ed organizzativi

1. il potere d'indirizzo e di controllo dell'attività Amministrativa del Comune spettano agli organi elettivi.
2. L'amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivi e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida della competenza nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 60
Struttura

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del Regolamento, è articolata, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs n. 29/93 e del Regolamento, in uffici, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 61
Personale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune Promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso
   l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale, in conformità alle previsioni di
   cui al D. Lgs n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo – funzionale in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
   di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
f) trattamento economico.

3. I funzionari preposti agli uffici ed ai servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del
   Comune in modo coordinato in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
4. Spettano ai funzionari le attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza
   E controllo del settore cui sono preposti, al fine di assicurare l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici.
5. I funzionari, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, organizzano e utilizzano le
   risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati con specifico provvedimento. Il Regolamento determina, anche in relazione alle singole tipologie procedimentali, le modalità per l'assegnazione delle risorse indispensabili per il conseguimento di finalità e obiettivi.

6.I funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della
   Correttezza amministrativa e dell'efficienza delle gestioni. Essi ne rispondono al Sindaco ed alla Giunta secondo norme di legge.

7. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione dell'attività dell'ufficio sono contestati, con atto scritto, dal Sindaco, il quale, qualora non ritenga valide le giustificazioni, propone alla Giunta, sentito il segretario comunale, l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art.62
Collaborazioni esterne

1. Il sindaco, ai sensi dell'art. 109 commi 1,2, con proprio provvedimento motivato e con convenzioni a termine, definisce ed attribuisce incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna a persone, professionisti ed esperti per la direzione degli uffici comunali, l'attività ispettiva, l'esecuzione di particolari indagini, studi e progetti o per ottenere consulenza su una particolare materia; il tutto in relazione alle esigenze di maggiore funzionalità, efficienza e produttività dell'Ente, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dallo stesso art. 109 T.U. 267/2000 dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali e fatte salve le specifiche competenze che la legge riserva alla Giunta Municipale

.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
I SERVIZI

Art. 63
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparizione deve essere effettuata previa valutazione tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
4. Per gli altri servizi la comparizione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di apposite istituzioni e l'affidamento in appalto o concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, unione o consorzio di Comuni.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzione e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 64
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 65
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e dai propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nel rispetto della Legge, del presente Statuto e dei Regolamenti vigenti.

Art. 66
Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire una o più "istituzioni" mediante apposito atto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino, i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile le forme di vigilanza e di verifica di risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 67
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nel rispetto della Legge, del presente Statuto e dei Regolamenti vigenti.
2. Il regolamento disciplina il numero, la durata in carica, la posizione giuridica e lo statu dei componenti il consiglio d'amministrazione. Nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 68
Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 69
Il Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

Art.70
Nomina e revoca

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nel rispetto della Legge, del presente Statuto e dei Regolamenti vigenti.
2. La revoca degli amministratori e dei rappresentanti dell'Ente in seno alle aziende ed alle istituzioni è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato comunicato al Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco provvede, altresì, alla sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti dell'Ente revocati o, comunque, cessati dall'incarico, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio per la nomina.

Art.71
Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti della società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.72
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste alla Legge in relazione alle attività, ai servizi alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO FINANZA LOCALE

Art.73
Principi e criteri

1.Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2.L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economica finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3.Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia con l'osservanza della Legge.
4.Nello stesso Regolamento verranno individuati forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo- funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.74
Revisore del conto

1. Il revisore del conto nominato con votazione palese oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate con regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.P.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.75
Funzioni del Revisore

1. Il Revisore svolge le proprie funzioni in piena autonomia. Nel suo esercizio di controllo della regolarità contabile ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Egli è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale la regolarità dei fatti gestionali e delle scritture contabili attraverso la visione degli atti che comportano spese. Egli è tenuto a presentare al Consiglio Comunale, tramite la Giunta Municipale, ogni 6 mesi, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta. In sede di esame del rendiconto e del conto consuntivo presenta la relazione di accompagnamento ai sensi di Legge ed assiste alla relativa seduta del Consiglio.

Art.76
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua due metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

-a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
-b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
-c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
-d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Art.77
Finanza locale

1.Nell'ambito e nei limiti imposti dalla Legge sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2.Il Comune ha, altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nel rispetto dei relativi precetti costituzionali e dei principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionale e compartecipazione a imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate;
3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali e dalle contribuzioni erariali. Spettano al Comune le tasse, i diritti le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con Leggi ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono essere garantite al Comune risorse finanziarie compensative.

Art.78
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, a maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati al Comune. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale che sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consigliare
unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.
Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia predisposto
dalla Giunta il relativo schema e la relazione previsionale e programmatica, il Sindaco
provvede con proprio atto alla nomina di un commissario per tale adempimento da includersi
entro il termine stabilito dal 3 comma art. 1 della Legge 24/04/2002 N. 75.
.
4. Il bilancio ed i suoi allegati devono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della
specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata
ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere
assunti senza attestazione della relativa copertura finanziari da parte del responsabile
dell'ufficio di ragioneria.

Art.79
Beni comunali

1.Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2.I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3.Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve far riferimento alle disposizioni delle Leggi speciali che regolano la materia.

Art.80
Beni demaniali

1. Sono beni demaniali quei beni di proprietà del Comune indicati negli art. 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla Legge. Il cimitero fa parte del demanio comunale.
3. La relativa classificazione è di competenza del Consiglio comunale.

Art.81
Beni patrimoniali

1.I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2.Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge.
3.Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti i pubblici bisogni.

Art.82
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il Segretario comunale è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione di titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di Legge.

Art.83
Contratti- Scelta del contraente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
2. Nel rispetto della Leggi regionali e statali nonché nelle procedure previste dalla normativa CEE recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata:

-a)quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove sperimentare, possano andare deserte;
-b)quando si tratti dell'acquisto di cose che, per requisiti tecnici, caratteristiche e grado di perfezione richiesto, possono essere forniti da una sola ditta, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte.
-c)quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici del Comune.
-d)quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto e all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non vi sia altro modo per effettuare la scelta del contraente.

3. Quando ricorrono circostanze eccezionali o speciali o per lavori e forniture che implicano particolare competenza o richiedano l'uso di speciali mezzi di esecuzione, può essere eseguita la procedura dell'appalto- concorso, secondo le norme della contabilità dello Stato.

TITOLO V
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 84
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 85
Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica e ambientale della Regione e formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. IL Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 86
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti
locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ed intese di cooperazione.

Art. 87
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.88
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 89
Unione dei Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni costituisce, nelle forme e con le finalità della legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 90
Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni di rapporti fra enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti della Giunta, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 91
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce a tutti i cittadini la partecipazione al procedimento di adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive.
2. IL Comune, gli enti e le istituzioni, nonché le aziende e le imprese comunali, nei limiti di legge, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolare esigenze di celerità del procedimento e fatta salva comunque la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, sono tenuti a cominciare l'avvio del procedimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
3. Nella comunicazione devono essere indicati:
   - l'ufficio ed il dirigente responsabile;
   - l'oggetto del procedimento;
   - le modalità di cui si può averne notizia e prendere visione dei relativi atti.
4. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'Amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente mediante idonea informazione collettiva.
5. I soggetti portatori di interessi pubblici e privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivarne pregiudizio.
6. I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che il Comune deve valutare. In caso di mancato accoglimento, il Comune ha l'obbligo di comunicare ai preponenti, le proprie motivate determinazioni.

Art. 92
Forme di consultazione

1. I cittadini possono rivolgere petizioni e istanze al Comune per esporre necessità collettive e/o per richiedere provvedimenti. Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere entro sessanta giorni.
2. Per assicurare ai cittadini concrete opportunità di consultazione sull'andamento dei servizi e di esercitare su di essi il controllo democratico, il Comune promuove, d'intesa con le rispettive gestioni, assemblee pubbliche degli utenti dei servizi erogati dal Comune.

Art. 93
Referendum propositivi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Su richiesta di un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali, il Comune indice referendum propositivi che abbiano per oggetto atti amministrativi di interesse generale.
2. Sono escluse dal referendum le seguenti Materie:
   - revisione dello Statuto e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
   - tributi, bilancio e mutui;
   - strumenti urbanistici,
   - espropriazioni di pubblica utilità;
   - designazioni e nomine.
3. I quesiti referendari debbono essere presentati sotto forma di articoli o di schema di deliberazione.
4. La loro ammissibilità è dichiarata da un "Comitato di garanti" costituito dal Segretario del Comune, da un avvocato designato dall'ordine degli avvocati di Reggio Calabria e dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria o da un suo delegato.
5. Le pronuncie referendarie sono valide a condizione che alle consultazioni vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e che le proposte abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.
6. Esse sono vincolanti per il Consiglio comunale. Qualora quest'ultimo non provveda entro 6 mesi dalla pubblicazione dei risultati, i promotori del referendum possono richiedere all'organo di controllo l'invio di un Commissario in sostituzione.
7. Il Comune, previa intesa con i Comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.
8. Il Regolamento stabilisce modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, i termini di indizione, le modalità di svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati.

Art. 94
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune o dagli altri enti, aziende e istituzioni comunali e di ottenere le relative copie secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Salvo pagamento dei soli costi di riproduzione, l'estrazione di copie da parte dei cittadini avviene a titolo gratuito.

Art.95
Trasparenza dell'amministrazione

1. Per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune rende pubblici, a mezzo stampa o con altri strumenti di informazione:

a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri incentivi a persone. Enti ed istituzioni;
c) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche, per la fornitura di beni e servizi e per i contratti in generale;
d) gli aggiudicatari di appalti di opere pubbliche e i fornitori di beni e servizi;
e) i criteri di assunzione temporanea di personale ed i bandi di concorso:

Art. 96
Difensore civico – Nomina

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. A garanzia dell'imparzialità, del buon andamento e della trasparenza dell'attività dell'amministrazione comunale, è istituito l'ufficio del Difensore civico.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale , a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non viene raggiunta dopo due votazioni tenutesi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 97
Prerogative

1. I singoli cittadini, enti pubblici e privati e/o associazioni, possono rivolgere richiesta d'intervento al Difensore civico, al fine del più sollecito e regolare svolgimento dell'iter procedimentale conseguente alla domanda degli interessati per ottenere atti o provvedimenti di competenza del Comune o di enti ed aziende dipendenti ed a garanzia del rispetto della legge.
2. Il Difensore civico potrà intervenire anche di propria iniziativa quando abbia notizia di abusi o disfunzioni e, comunque, quando ciò possa rilevarsi utile per il fine di cui al primo comma.
3. Ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende da esso dipendenti, copia di atti, documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata, con facoltà di fornire, nell'osservanza delle norme vigenti, informazioni agli interessati.
4. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
5. Qualora mediante omissioni o ritardi, venga comunque intralciata l'attività del suo ufficio, ne farà rapporto ai competenti organi comunali che promuoveranno azione disciplinare nei confronti dei responsabili.
6. Potrà indirizzare proprie relazioni al Sindaco ed alla Giunta ogni qualvolta lo riterrà utile o necessaria per il migliore andamento dell'attività degli uffici.
7. Invia una relazione l'anno, entro il 31 marzo, al Consiglio comunale sulla attività svolta nel precedente anno solare, formulando altresì rilievi ed osservazioni per il futuro.
8. Al Difensore civico è assicurata piena indipendenza dalla Amministrazione comunale e dai singoli Consiglieri ai quali non è consentito rivolgere a lui o al suo ufficio richieste o sollecitazioni.

Art. 98
Scelta- Incompatibilità

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini muniti di laurea i quali, per preparazione de esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico- amministrativa.
2. A tale scopo, i candidati alla nomina o all'elezione dovranno presentare apposito curriculum.
3. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consiglieri comunali,;
b) i membri del Parlamento italiano ed europeo, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali;
c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti del Comune o alle quali il Comune partecipa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 99
Mezzi di indennità di funzione

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la casa comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede, di intesa con il Difensore civico e sentito il Segretario comunale, la Giunta Municipale nell'ambito del ruolo del personale del Comune.
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dal Sindaco.

Art. 100
Durata e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica sette anni e non può essere rieletto.
2. In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio comunale adottato a maggioranza di due terzi.
4. Il Comune, con voto del Consiglio comunale adottato a maggioranza dei due terzi, promuove convenzioni con altre amministrazioni comunali, la Comunità Montana, la Provincia o la Regione, per l'istituzione di un Difensore civico comune.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 101
Lo Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 30% degli elettori dei Comune per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa polare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi dalla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscenza.

Art. 102
I Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

-a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto.
-b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle alter materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dagli articoli precedenti del presente Statuto.
4. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione e quando la stessa deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 103
Aggiornamento delle fonti normative comunali

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati nel rispetto della Legge, del presente Statuto e dei principi costituzionali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 104
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e Regolamenti.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.54 del T.U.267/2000.Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 105
Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.6 comma 4 T.U.267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta nel corso della stessa legislatura.

Art. 106
Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 107
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.